

# Regolamento del Tribunale federale

## Modifica del 23 marzo 2004

---

*Il Tribunale federale*

*ordina:*

I

Il Regolamento del Tribunale federale del 14 dicembre 1978<sup>1</sup> è modificato come segue:

*Art. 2 cpv. 1*

<sup>1</sup> La Prima corte di diritto pubblico giudica:

1. i ricorsi di diritto pubblico e i ricorsi di diritto amministrativo nelle seguenti materie:
  - diritti politici,
  - assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (estradizione e altri atti di assistenza),
  - diritto edilizio e pianificazione del territorio,
  - protezione dell'ambiente, protezione delle acque, foreste, protezione della natura e del paesaggio,
  - lavori pubblici,
  - bonifiche fondiari (segnatamente raggruppamenti di terreni e urbanizzazioni),
  - espropriazioni,
  - promozione della costruzione di abitazioni e dell'accesso alla proprietà (in quanto la causa sollevi delle questioni concernenti la pianificazione del territorio),
  - percorsi pedonali e sentieri,
  - protezione dei dati;
2. i ricorsi di diritto pubblico (in quanto non vengano principalmente toccati settori di competenza della Seconda corte di diritto pubblico) per violazione:
  - della dignità umana,
  - del diritto alla vita e alla libertà personale,
  - delle garanzie in materia di protezione dei fanciulli e degli adolescenti,
  - delle garanzie in materia di protezione della sfera privata,
  - del diritto al matrimonio e alla famiglia,

<sup>1</sup> RS 173.111.1

- della libertà d’opinione e d’informazione,
  - della libertà dei media,
  - della libertà della scienza,
  - della libertà artistica,
  - della libertà di riunione,
  - della libertà d’associazione,
  - della garanzia della proprietà,
  - della libertà sindacale,
  - del diritto di petizione,
  - dell’autonomia comunale;
3. i ricorsi di diritto pubblico, non attribuiti a una diversa sezione del Tribunale, in particolare per violazione:
- dell’uguaglianza giuridica,
  - della protezione dall’arbitrio e della tutela della buona fede,
  - delle garanzie procedurali generali, quali il diritto alla parità ed equità di trattamento in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, il diritto delle parti a essere sentite, il diritto all’assistenza giudiziaria, ecc.,
  - delle garanzie previste all’articolo 30 capoversi 1 e 3 Cost.<sup>2</sup>,
  - delle garanzie in ambito di procedura penale e delle norme della procedura penale cantonale,
  - delle norme di diritto federale concernenti la delimitazione della competenza delle autorità per materia o territorio,
  - del diritto penale cantonale (in quanto l’oggetto della causa non compete a un’altra sezione);
4. i ricorsi contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale concernenti misure coercitive giusta l’articolo 33 capoverso 3 lettera a LTPF<sup>3</sup>;
5. le azioni di diritto pubblico.

*Art. 3 n. 1, 2, 4 e 5*

La Seconda corte di diritto pubblico giudica:

1. i ricorsi di diritto pubblico e i ricorsi di diritto amministrativo nelle seguenti materie:
- diritto degli stranieri,
  - rapporti di lavoro di diritto pubblico,
  - responsabilità dell’ente pubblico (ad eccezione della responsabilità dello Stato per attività medica),

<sup>2</sup> RS 101

<sup>3</sup> RS 173.71

- istruzione e formazione,
- acquisto di fondi da parte di persone all'estero,
- cinematografia,
- protezione degli animali,
- difesa nazionale (difesa militare ed economica, servizio militare, protezione civile)
- materiale bellico e armi,
- sovvenzioni,
- imposte e tributi (contributi di miglioria, tasse di allacciamento, tasse, ecc.),
- circolazione stradale (eccettuate le revoche della licenza di condurre e le limitazioni conformemente all'art. 3 LCStr<sup>4</sup> emanate per esigenze di protezione dell'ambiente e di pianificazione del territorio),
- navigazione,
- trasporti (strade, ferrovia, navigazione aerea, eccettuate la pianificazione e la costruzione di impianti nonché l'espropriazione).
- poste e telecomunicazioni, in quanto non vengano principalmente toccati campi di competenza della Prima corte di diritto pubblico (protezione dell'ambiente, pianificazione del territorio, protezione dei dati),
- monopoli,
- concessioni, in quanto non vengano principalmente toccati campi di competenza della Prima corte di diritto pubblico ,
- appalti pubblici,
- energia (fornitura d'acqua, elettricità); in quanto non vengano principalmente toccati campi di competenza della Prima corte di diritto pubblico,
- sanità,
- polizia delle derrate alimentari,
- legislazione sul lavoro,
- assicurazioni sociali e previdenza professionale; in quanto non sia data la competenza del Tribunale federale delle assicurazioni,
- alloggio, promozione della costruzione di abitazioni e dell'accesso alla proprietà, in quanto non vengano principalmente toccati campi di competenza della Prima corte di diritto pubblico (pianificazione del territorio),
- assistenza,
- agricoltura (eccettuate le migliorie fondiarie),
- caccia e pesca, in quanto non vengano principalmente toccati campi di competenza della Prima corte di diritto pubblico (protezione dell'ambiente, protezione delle acque),
- lotterie, giochi d'azzardo e case da gioco,

- economia (vigilanza sulle banche, sulle borse e sulle assicurazioni, autorizzazioni a esercitare l'attività),
  - cartelli e sorveglianza dei prezzi,
  - commercio con l'estero,
  - libere professioni;
2. i ricorsi di diritto pubblico per violazione:
- della libertà di credo e di coscienza,
  - della libertà di lingua,
  - della libertà economica,
  - della libertà di domicilio,
  - del diritto all'aiuto in situazioni di bisogno,
  - del diritto all'istruzione scolastica di base,
  - della libertà sindacale, in ambito di contenziosi tra datori di lavoro e lavoratori in regime di diritto pubblico;
4. gli altri ricorsi di diritto amministrativo non attribuiti a una diversa sezione del Tribunale federale oppure al Tribunale federale delle assicurazioni.
5. *Abrogato.*

*Art. 4 n. 2 e 3*

La Prima corte civile giudica:

2. i ricorsi di diritto pubblico concernenti la responsabilità dello Stato per attività medica nonché i ricorsi di diritto pubblico riguardanti le materie menzionate nel numero 1 del presente articolo o la relativa procedura cantonale, incluso il diritto cantonale dell'esecuzione forzata:
- per violazione degli articoli 8, 9 e 29 Cost.<sup>5</sup>,
  - per violazione della garanzia del foro del domicilio (art. 30 cpv. 2 Cost.),
  - per violazione di concordati o di trattati internazionali (art. 84 cpv. 1 lett. b, c OG),
  - per violazione delle norme di diritto federale sulla delimitazione della competenza delle autorità per materia o territorio (art. 84 cpv. 1 lett. d OG),
  - in materia di arbitrati, inclusi i ricorsi ai sensi dell'articolo 85 lettera c OG;
3. i processi diretti ai sensi dell'articolo 41 OG, che non sono stati attribuiti alla Seconda corte civile;

*Art. 5 cpv. 1 n. 2–4*

<sup>1</sup> La Seconda corte civile giudica:

2. i ricorsi di diritto pubblico riguardanti le materie menzionate nel numero 1 del presente articolo oppure la relativa procedura cantonale, incluso il diritto cantonale dell'esecuzione forzata:
  - per violazione degli articoli 8, 9 e 29 Cost.<sup>6</sup>,
  - per violazione della garanzia del foro del domicilio (art. 30 cpv. 2 Cost.),
  - per violazione di concordati o di trattati internazionali (art. 84 cpv. 1 lett. b, c OG),
  - per violazione delle norme di diritto federale sulla delimitazione della competenza delle autorità per materia o territorio (art. 84 cpv. 1 lett. d OG),
  - in materia di arbitrati, inclusi i ricorsi ai sensi dell'articolo 85 lettera c OG,
  - in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere (art. 25 segg. LDIP<sup>7</sup>);
3. i processi diretti ai sensi dell'articolo 41 OG nelle materie menzionate nel numero 1 del presente articolo;
4. i ricorsi di diritto amministrativo:
  - in materia di cittadinanza,
  - in materia di collocamento in vista di adozione e in materia di affiliazione,
  - in materia di diritto fondiario rurale,
  - contro le decisioni delle autorità di vigilanza sulle fondazioni, esclusi gli istituti di previdenza (di competenza della Seconda corte di diritto pubblico),
  - contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di registro dello stato civile, di registro dei pegni sul bestiame, di registro fondiario e di registro sul naviglio;

*Art. 7 n. 1 e 2*

<sup>1</sup> La Corte di cassazione penale giudica:

1. i ricorsi per cassazione contro decisioni emanate nei Cantoni dalle autorità penali e di rinvio a giudizio (art. 268 PP<sup>8</sup>) e contro le decisioni della Corte penale del Tribunale penale federale (art. 33 cpv. 3 lett. b LTPF<sup>9</sup>);
2. i ricorsi di diritto pubblico per violazione degli articoli 8, 9, 29 e 32 Cost.<sup>10</sup>, connessi con un ricorso per cassazione pendente;

<sup>6</sup> RS 101  
<sup>7</sup> RS 291  
<sup>8</sup> RS 312.0  
<sup>9</sup> RS 173.71

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.

23 marzo 2004

In nome del Tribunale federale:

Il presidente, Aemisegger

Il segretario generale, Tschümperlin